

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 857-bis)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio (deliberato dal Senato della Repubblica nella seduta del
23 aprile 1970) dell'articolo 40-bis dal

disegno di legge n. 857

(« Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare »)

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

dal **Ministro delle Finanze**

(BOSCO)

dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GAVA)

di concerto col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(MAGRI')

approvato dal Senato, nella parte non stralciata, il 23 aprile 1970

Norme transitorie in materia di regolamento tributario
dei fondi comuni di investimento mobiliare

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge istitutiva dei fondi comuni di investimento mobiliare e per i due periodi di imposta successivi, le plusvalenze realizzate da società regolarmente costituite in Italia, mediante cessione di titoli azionari ed obbligazionari, posseduti da almeno tre anni, ai fondi comuni di investimento mobiliare costituiti ai sensi delle precedenti disposizioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società stesse agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile di categoria B, ferma restando l'applicazione dell'imposta sulle società e dei tributi locali.

La disposizione del comma precedente si applica a condizione che le plusvalenze siano contabilizzate in un apposito fondo iscritto in bilancio, e siano destinate all'investimento in beni strumentali; tale disposizione cesserà di avere effetto in caso di distribuzione ai soci delle plusvalenze stesse, nel qual caso l'ammontare distribuito concorrerà a formare il reddito imponibile di ricchezza mobile della società nell'esercizio in cui sia stata deliberata la distribuzione.